



## COMUNE DI NEVIANO

- PROVINCIA DI LECCE -

Cap. 73040 - Via Dante Alighieri n. 4 - C.F. n.80010970756

Tel. 0836 - 610711 (selez. passante) - Fax n. 0836 - 610799

Ordinanza n° 12

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE.

Premesso che in data 09.09.1999 la ditta Alcatel Italia s.p.a., incaricata dalla Società Wind concessionaria del Ministero e delle Poste e Telecomunicazioni "per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile DCS - GSM" con licenza individuale rilasciata dal ministero della Comunicazione in data 30.06.1998, presentava istanza per realizzare la Stazione Radio Base per telefonia radiomobile, sull'immobile del Sig. Cuppone Salvatore sito in Neviano alla Via Umberto I n.59 (nel N.C.E.U. al foglio 3 particella 807 sub 1);

Visto il provvedimento di autorizzazione n.7/99 del 15.11.1999 rilasciato alla ditta Alcatel S.p.A., per conto della società WIND, relativo all'installazione di una stazione radio base per telefonia radiomobile, sull'immobile del Sig. Cuppone Salvatore, sito in Neviano alla Via Umberto I° n.59 e denominata Wind LE042;

Vista la nota prot.n.8554 del 27.09.2012, con la quale la società Wind ha presentato Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'Art.87-bis del D.Lgs n.259/03 per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS presso la stazione radio base sita in Neviano alla Via Umberto I° n.59;

Vista la nota prot. n.2609 del 25.03.2014, con la quale la società WIND ha comunicato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico che la stazione radio base ubicata in Neviano alla via Umberto I° n.59 è stata oggetto di definitivo ampliamento;

Visto il Regolamento comunale "disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all'art.2, c.1, della L.R. n.5 dell'8 marzo 2002" approvato con delibera di C.C. n.23 del 26/09/2007 in cui viene specificato che:

- "in tutte le aree classificate sensibili e vincolate è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento" (art.9);
- "l'amministrazione comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in **siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico all'efficienza del servizio al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi, nonché l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, di minimizzare soprattutto l'esposizione dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali, come indicato dall'art.10, comma 1, l.r. 5/2002**" (art.10);
- "il piano individua gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal Regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e



- con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art.11);
- "la riallocazione degli impianti è prevista anche nel caso in cui è stato accertato, nell'ambito dei controlli annuali da parte degli enti competenti, il superamento dei limiti imposti dal D.P.C.M. 8.7.2003, ai sensi del successivo art.13 " (art.11);
  - "gli impianti esistenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere riconsiderati e, se non coincidenti con gli obiettivi di qualità stabiliti dal presente regolamento e dalla Normativa in vigore, trasferiti su siti idonei" (art.22);

CONSIDERATO che la nuova configurazione della stazione radio base comporta un incremento dell'esposizione alle onde elettromagnetiche da parte dei cittadini, in quanto l'utilizzo del sistema GSM900/DCS1800/UMTS ha comportato la sostituzione delle antenne esistenti con quelle tri-band, l'aggiunta di ulteriori due parabole, l'aumento e la variazione di orientamento del sistema radiante che è passato da 3 a 4 punti di irradiazione (40°, 150°, 270° e 330°).

CONSIDERATO che a seguito di una indagine di monitoraggio, commissionata da Codesta Amministrazione, all'Ing. Pasquale Fantasia sono stati rilevati, in data 21.03.2014, valori medi pari a 5.94 V/m (mediato su 6 minuti) con picchi massimi di 6,27, ovvero oltre il limite consentito dalla legge pari a 6 V/m;

CONSIDERATO che in data 10.04.2014, l'ARPA effettuava misure di campo elettrico sul terrazzo veranda posto all'ultimo piano di una palazzina di via Umberto I° n.51 con centralina di monitoraggio, ai sensi del D.L. 179 del 18/10/2012, riscontrando un valore mediato sulle 24 ore pari a 6,31 V/m, con punte di 7,50 V/m, oltrepassando 145 volte il limite consentito (6 V/m) dalle ore 8 alle ore 22, rendendo necessarie misure a banda selettiva come previsto dal Regolamento Regionale n.14 del 14/09/2006;

TENUTO CONTO dell'istanza presentata in data 04.03.2015 prot.n. 1467, da parte della popolazione residente, per la sospensione dell'autorizzazione n. 7/99 relativa all'installazione della stazione radio base WIND denominata WIND LE042 e riallocazione della stessa al di fuori delle aree sensibili in applicazione del Regolamento di "Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici" del Comune di Neviano approvato con delibera di C.C. n.23 del 26/09/2007;

CONSIDERATO che il provvedimento di autorizzazione n.7/99 del 15.11.1999 prescrive al punto e) che "l'eventuale superamento dei valori limite indicati nel citato D.M. n.381/98, certificato dal P.M.P. di Lecce o comunque accertato dal Comune di Neviano, con spesa a carico della società WIND, dovuto anche a somma di effetti di altri sistemi radiodiffusivi preesistenti, comporterà la sospensione dell'attività della stazione Radio Base di che trattasi";

- che nella valutazione comparativa degli interessi in gioco è di piana evidenza che nella fattispecie deve ritenersi prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica rispetto a quello di ordine commerciale della Società di Telecomunicazione che potrà trovare soddisfazione mediante allocazione dell'impianto su altro sito, comunque idoneo allo svolgimento del servizio;
- che, per quanto non sia possibile individuare un nesso causale diretto con l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, è certamente probabile che le numerose patologie tumorali accertate nella popolazione possano avere in tale situazione quantomeno una concausa;
- che, 'OMS - IARC nel 2011, ha classificato come possibilmente cancerogeno (classe 2B) l'esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e che ultimi studi fissano a 0,6 V/m la soglia sicura per l'uomo tanto da richiedere alla stessa OMS il più alto ranking rischio tumori (classe 1);

ORDINA

- A) quale autorità sanitaria locale, la revoca del provvedimento di autorizzazione n.7/99 del 15.11.1999 rilasciato alla ditta Alcatel Italia S.p.a, per conto della società WIND, per il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento sopra menzionato;

DISPONE

- B) La convocazione di un tavolo con i rappresentanti della società WIND al fine di individuare un nuovo sito al di fuori delle aree sensibili, in applicazione del regolamento comunale di "Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti elettrici di cui all'art. 2, c.1, della L.R. n.5 dell'8 marzo 2002", compatibile con i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici di cui all'art.3 L. 36 del 22.02.01 e all'art. del DPCM 08.07.03

DISPONE ALTRESI'

La notifica della presente ordinanza a:  
Wind telecomunicazioni S.p.a con sede in Roma in Via Giulio Cesare Viola n°48;  
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

AVVERTE

Che ai sensi degli artt.3 e 4 legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente di gg. 60 o di 120 giorni dalla notifica

Neviano, 14.04.2015



Il Sindaco

**SILVANA CAFARO**

*Silvana Cafaro*